



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Associazione Provinciale di Modena
via Malavolti, 27 - 41100 Modena - tel. 059 418111
www.mo.cna.it

Modena, 2 maggio 2008

Unione CNA Alimentare

Prot. n. 21/08

- ALLE IMPRESE ALIMENTARE IN INDIRIZZO

- e p.c. - Ai Direttori di filiale
- Ai Resp.li Affari Generali nelle sedi territoriali
- Al Responsabile Politiche Economiche
- Al Direttore ASQ
- Al Direttore ECIPAR
- Al Vice Direttore Generale Alberto Papotti

Oggetto: COMUNICAZIONI VARIE DI ORDINE LEGISLATIVO.

Con la presente veniamo ad informarvi in merito ai sottoelencati argomenti:

• **Regolamento n. (CE) 132/2008 - Sicurezza alimentare: importazione prodotti di origine animale**

La Direttiva 2002/99/CE ha stabilito **norme di polizia sanitaria per la produzione, trasformazione, distribuzione e introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano**. Il successivo Regolamento CE n. 745/2004 relativo alle misure di importazione di carne, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, ha definito l'elenco di tali prodotti che devono essere sottoposti a controllo nei punti d'ispezione frontalieri. Con il Regolamento in commento viene modificato l'allegato V del Reg.CE 745/2004, contenente l'elenco di cui sopra.

In particolare per "**carni e prodotti a base di carne**" e "**latte e prodotti lattiero-caseari**" si intendono esclusivamente quelli indicati nell'allegato V di seguito riportato :

- Carni e frattaglie commestibili (escluse le cosce di rana)
- Latte e derivati del latte
- Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
- Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili
- Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina
- Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina edolio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
- Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
- Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
- Lattosio e sciroppo di lattosio
- Estratto di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove.

- Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus (unicamente le preparazioni contenenti carne)
 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 (unicamente le preparazioni contenenti carne)
 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 (unicamente le preparazioni contenenti carne)
 - Salse e preparazioni per salse; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (unicamente le preparazioni contenenti carne e/o latte)
 - Zuppe, minestre e brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (unicamente le preparazioni contenenti carne e/o latte)
 - Gelati, ghiaccioli e sorbetti, anche contenenti cacao (unicamente le preparazioni contenenti latte)
 - Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (unicamente le preparazioni contenenti carne e/o latte)
 - Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (unicamente gli alimenti per animali domestici, gli articoli da masticare e le miscele di farine contenenti carne o latte)
- Il provvedimento è in vigore dal **15/02/2008**.

• **Regolamento (CE) n. 156/2008 - Additivi per mangimi: modifica tenore minimo**

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1831/2003, gli additivi destinati all'alimentazione animale sono soggetti ad autorizzazione, la quale è passibile di modifiche o revoche.

Con il Regolamento CE 109/2007 la Commissione aveva autorizzato l'impiego dell'additivo per mangimi a base di **monensin sodico (Coxidin)** per un periodo di dieci anni. In seguito a specifica richiesta del titolare autorizzato, con il presente Regolamento, **la Commissione dispone un nuovo tenore minimo dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin)**.

Il provvedimento è in vigore dal **13 marzo 2008**.

• **Regolamento (CE) n. 164/2008 - Additivi per mangimi: modifica tenore minimo**

Il Regolamento CE n. 1831/2003 relativo agli additivi destinati all'alimentazione animale, ha previsto che tali additivi siano soggetti ad autorizzazione. Con il Regolamento CE 1444/2006 la Commissione aveva autorizzato l'impiego dell'additivo per mangimi *Bacillus subtilis* C-3102 (Calsporin) per un periodo di dieci anni. Stante la possibilità di modificare le autorizzazioni in seguito a richiesta del titolare autorizzato, o in seguito a parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, **con il presente Regolamento, la Commissione dispone un nuovo tenore minimo dell'additivo per mangimi *Bacillus subtilis* C-3102 (Calsporin)**.

Il provvedimento è entrato in vigore dal **14 marzo 2008**.

• **Regolamento (CE) n. 163/2008 - Additivi per mangimi: nuova autorizzazione**

Il Regolamento CE n. 1831/2003 concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale, ha previsto che tali additivi siano soggetti ad autorizzazione. L'Autorità Europea per la sicurezza alimentare ha valutato il preparato carbonato di **lantano ottaidrato (Lantharenol)** ed ha concluso che non provoca effetti dannosi sulla salute dei consumatori, degli utilizzatori e sull'ambiente. Alla luce di tale parere, la Commissione con il Regolamento in commento, **autorizza il preparato carbonato di lantano ottaidrato (Lantharenol)** appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", **come additivo negli alimenti per animali**.

Il provvedimento è entrato in vigore dal **14 marzo 2008**.

• **Regolamento (CE) n. 167/2008 - Additivi per mangimi: rinnovo autorizzazione**

La Direttiva 70/524/CE e il Regolamento CE n. 183/2003 relativi agli additivi nell'alimentazione animale, hanno previsto che tali additivi siano soggetti ad autorizzazione. In seguito a specifica richiesta, L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell'utilizzazione di un coccidiostatico nei mangimi, analizzando le conseguenze per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente. In seguito a tale parere, la Commissione con il Regolamento in commento, **autorizza per dieci anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «coccidiostatici e altre sostanze**

medicamentose» quale additivo nell'alimentazione animale. In allegato al Regolamento si trovano le specifiche identificative del preparato autorizzato.
Il provvedimento è entrato in vigore dal **26/02/2008**.

• **Regolamento (CE) n. 166/2008 - Additivi per mangimi: nuova autorizzazione**

Il Regolamento CE n. 1831/2003 concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale, ha previsto che tali additivi siano soggetti ad autorizzazione. L'Autorità Europea per la sicurezza alimentare ha valutato il **preparato a base di microrganismi Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012 (Toyocerin)**, ed ha concluso che non provoca effetti dannosi sulla salute dei consumatori, degli utilizzatori e sull'ambiente. Alla luce di tale parere, **la Commissione** con il Regolamento in commento, **autorizza il preparato Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin)**, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", **come additivo negli alimenti per animali**.
Il provvedimento è entrato in vigore dal **14 marzo 2008**.

• **Regolamento (CE) n. 165/2008 - Additivi per mangimi: nuova autorizzazione**

Il Regolamento CE n. 1831/2003 concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale, ha previsto che tali additivi siano soggetti ad autorizzazione. L'Autorità Europea per la sicurezza alimentare ha valutato **il preparato enzimatico 3-fitasi** (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G e Natuphos 10000 L) **prodotto dall'Aspergillus niger** (CBS 101.672), ed ha concluso che non provoca effetti dannosi sulla salute dei consumatori, degli utilizzatori e sull'ambiente. Alla luce di tale parere, la Commissione con il Regolamento in commento, **autorizza il preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos)**, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", **come additivo negli alimenti per animali**.
Il provvedimento è entrato in vigore dal **14 marzo 2008**.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo, Vi salutiamo cordialmente.

Il Presidente provinciale
Unione CNA Alimentare
MARIA LUISA FALCHI

Il Responsabile provinciale
Unione CNA Alimentare
GIOVANNI FLORI